



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 297 del 30/07/2021

Oggetto: RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che

- il fenomeno dell'inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute, non solo sul sistema uditivo ma anche al sistema circolatorio e al sistema respiratorio e produce, altresì, reazioni psicologiche negative al sonno;
- per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la Legge 26/70/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- per la complessità della materia e l'esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l'obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;

Evidenziato che l'inquinamento acustico, inteso quale causa di disturbo della vita e della serena convivenza della cittadinanza, impone l'esigenza d'intervenire, allo scopo di prevenire e reprimere gli effetti derivanti da "rumori molesti" ed altre sorgenti sonore potenzialmente inquinanti (quali, ad esempio, tumulti, schiamazzi, canti smodati, musica ad alto volume – anche proveniente da apparecchi autoradio - clacson, utilizzo di tagliaerba, decespugliatori, motoseghe ed attrezzature varie che producano rumori, attività ludiche rumorose, nonché, in generale, ogni genere di rumore molesto od inutile), anche provenienti dalle civili abitazioni, che, nelle ore notturne, turbano il silenzio della collettività, determinando disagio e disturbo alla quiete ed al riposo delle persone (che è elemento assolutamente indispensabile alla rigenerazione psicofisica) e così procurando fastidi e disagi psicofisici, in particolare tra i più anziani;

Preso atto che

- per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione deve procedere, tra le altre cose, alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio, come previsto anche dagli artt. 5 e ss. della Legge regionale n.34 del 19/10/2009, recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";

- questo Ente, per quanto di competenza, ha in itinere la stesura dei suddetti piani nonché della zonizzazione acustica;
- in assenza degli strumenti sopradetti l'emissione e l'immissione sonore, con i relativi parametri d'applicazione, ivi compresi i limiti differenziali devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale e nello specifico dai relativi disposti dai DD.PP.CC.MM. del 1 marzo 1991 concernente "I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitati e nell'ambiente esterno" e del 14 novembre 1997 sul "Valore limite delle sorgenti sonore";
- occorre, pertanto, uniformarsi a quanto dettato dai DD.PP.CC.MM. del 1 marzo 1991 e del 14 novembre 1997 che introducono, in particolar modo, i nuovi parametri sull'applicabilità dei cosiddetti limiti differenziali massimi e minimi di emissione e di immissione sonore;

Ritenuto pertanto

- che alla luce di tali modifiche, risulta evidente che i "Pubblici Esercizi", per le peculiari finalità e la destinazione che rivestono, così come definiti nella Legge 25/08/1991 n.287, non possono più essere sottoposti agli obblighi della normativa regolamentare emanata in attuazione della legislazione statale;
- che nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago essa ricade sotto la previsione dell'art. 1 comma 1, del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore;
- che le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26/03/2010 n.59 e, specificatamente, dall'art.64 comma 3, alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, non più soggetta a specifici parametri numerici, ma riferita ad indici di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, si sono ulteriormente uniformate al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- che il D.P.R. dell'ottobre 2017 n.221, disponendo delle procedure di semplificazione della documentazione d'impatto acustico, ha ritenuto di confermare l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico per quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Dato atto che la presente ordinanza, nel contemperamento delle esigenze dell'imprenditoria di settore con quelle della tutela della serenità e del riposo delle persone, si prefigge l'intento di salvaguardare la quiete pubblica e la tutela della salute psicofisica delle persone medesime, prevenendo disagi e turbamenti nella popolazione, attraverso la repressione dei rumori molesti nelle ore notturne;

Dato atto, altresì, dell'obbligo giuridico di garanzia gravante sui titolari della gestione di esercizi pubblici di controllare e vigilare, attivandosi per rendere effettivi i divieti e le prescrizioni, affinché la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica

Visto la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il già citato DPCM del 14 novembre 1997, che fissa dei valori limite di emissione sonora, dei valori limite assoluti di immissione sonora ed infine dei valori di qualità,

tutto ciò anche in assenza di adozione del provvedimento di zonizzazione acustica, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 avente ad oggetto "Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art.8 del DPCM del 14/11/1997;

Visto il Dpcm n.215 del 16 Aprile 1999, “ Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei luoghi di pubblici esercizi”;

Visto l'art. 13, commi 2 e 3 della Legge Regionale Calabria del 19 Ottobre 2009 n.34 la quale prevede che le cessazioni sonore temporanee debbano cessare dalle ore 24:00, ma prevede altresì, al comma 7, che il Comune interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;

Visto il REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DI CIVILE CONVIVENZA Allegato alla delibera C.S. n. 123 del 03.08.2018 e più specificatamente l'art. 27 e 28 del TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA;

Visto l'art.50 del D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

1. E' vietato a chiunque di disturbare la quiete notturna, mediante azioni di qualsiasi genere atte alla produzione di “rumori molesti” idonei a turbare la quiete ed il riposo delle persone, che siano causati senza necessità alcuna, ovvero dovuti a difetto di precauzione e considerazione verso l'altro, mediante tumulti, schiamazzi, canti smodati, musica ad alto volume – anche proveniente da apparecchi autoradio - clacson, utilizzo di tagliaerba, decespugliatori, motoseghe ed attrezzature varie che producano rumori , attività ludiche rumorose, nonché, in generale, ogni genere di rumore molesto od inutile), anche provenienti dalle civili abitazioni, a partire dalle ore 24:00 alle 07:00, fermo restando le prescrizioni di cui a seguire, in materia di pubblici esercizi;
2. Che nell'intero territorio comunale i pubblici esercizi non potranno diffondere musica, né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura, con le seguenti distinzioni secondo la tipologia di locale:
 - A. in estate nel periodo dal 01/06 al 30/09 con le seguenti disposizioni:**
 - I pubblici esercizi di somministrazione ed alimenti e bevande compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati che sono situati nel centro urbano e/o in prossimità di abitazioni, non potranno diffondere musica, né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura dopo le ore 1:00.
 - Le strutture balneari e/o le strutture di somministrazione di alimenti e bevande poste sul lungomare cittadino o nelle sue adiacenze non potranno diffondere musica, né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura dopo le ore 2:00;
 - Solo il sabato sera sarà consentita la diffusione di musica sino alle ore 2.00 nel centro urbano e sino alle ore 3:00 sul lungomare cittadino o nelle sue adiacenze;

B. negli altri periodi dell'anno dal 01/10 al 31/05 dell'anno successivo:

- I pubblici esercizi di somministrazione ed alimenti e bevande compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati che sono situati nel centro urbano e/o in prossimità di abitazioni, non potranno diffondere musica, né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura dopo le ore 24:00;
- Le strutture balneari e/o le strutture di somministrazione di alimenti e bevande poste sul lungomare cittadino o nelle sue adiacenze non potranno diffondere musica, né riprodurre all'esterno musica di qualsiasi natura dopo le ore 24:00;
- 2. Che, nell'intero territorio comunale tutta la cittadinanza residente e non residente, a decorrere dall'entrata in vigore di detta ordinanza dovrà cessare ogni tipo di rumore, schiamazzo o altro tipo di emissione sonora che possa creare disturbo alla quiete pubblica, compreso il disturbo provocato da animali tenuti in cattività, dopo le ore 24:00;

AVVERTE

Che possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo organizzate dall'amministrazione comunale o con il suo patrocinio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, al Comando dei Carabinieri di Gioia Tauro, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Gioia Tauro ed al Comando di Polizia Municipale di questo Ente;

IL SINDACO

Aldo Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)